- IL DIRETTORE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI" DI PERUGIA
- IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "F. MOLACCHI" DI PERUGIA
- IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "G. BRICCIALDI" DI TERNI
- IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO ITALIANO DESIGN DI PERUGIA
- IL DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI PERUGIA

Vista la legge della Regione dell'Umbria del 28 marzo 2006, n. 6 "Norme sul diritto allo studio universitario" (B.U. n. 16 del 5.04.2006);

Visto in particolare l'art. 7 della summenzionata legge regionale che prevede l'istituzione di una "Commissione di controllo degli studenti", per la durata in carica di un biennio, composta da nove studenti, di cui sette dell'Università degli Studi di Perugia, uno dell'Università per Stranieri di Perugia ed uno degli altri Istituti di grado universitario indicati all'art. 2 della stessa legge;

Ritenuta la necessità di procedere all'indizione di apposite elezioni;

DECRETANO

- l. di indire per il giorno **18 dicembre 2024** le votazioni per l'elezione di un rappresentante degli studenti degli Istituti indicati all'art. 2 della Legge della Regione dell'Umbria del 28 marzo 2006, n. 6 nella "Commissione di controllo degli studenti", ex art. 7, L.R. n. 6 del 28.03.2006, per la durata in carica di un biennio;
- 2. di stabilire inoltre guanto segue:
- 2.1 Svolgimento delle elezioni

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno presso Mediazione Linguistica Perugia il giorno 18 dicembre 2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00

2.2 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi accademici, in corso e fuori corso, che alla data di svolgimento delle votazioni risultino regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio, per l'anno accademico in corso (2024/2025), ai corsi di studio previsti dagli Istituti indicati nella legge regionale.

L'elettorato passivo è attribuito agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi accademici, in corso e fuori corso, che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale per il diritto allo studio, per l'anno accademico in corso (2024/2025), ai corsi di studio previsti dagli istituti indicati nella legge regionale o che abbiano formalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione delle liste agli stessi istituti.

L'iscrizione ai corsi di studio attivati presso tali Istituti è comprovata dall'inclusione degli studenti negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da un attestato rilasciato dalle Segreterie competenti per ogni istituto.

Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.3 Pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati mediante affissione all'Albo delle Istituzioni della formazione superiore, nonché mediante pubblicazione nei siti web, almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2.4 Ricorsi avverso gli elenchi dell'elettorato

Avverso la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale, di cui al successivo punto 2.8 fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione decide motivatamente nei due giorni successivi con pubblicazione della decisione mediante affissione all'Albo delle Istituzioni della formazione superiore, nonché mediante pubblicazione nel sito web delle stesse.

Peraltro, eventuali meri errori materiali possono essere rilevati da qualunque componente del corpo elettorale e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

2.5 Sistema elettorale

L'elezione del rappresentante degli studenti si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti. Ciascuna lista dovrà comprendere un massimo di due candidati.

2.6 Formazione e Presentazione delle liste elettorali

Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo di cui al precedente punto 2.2.

Il presentatore di lista, entro e non oltre le ore 13.00 mercoledi 11 dicembre 2024, dovrà consegnare la lista dei candidati a partire dal 06 dicembre 2024 in sede presso la segreteria amministrativa (in prosieguo, "Ufficio competente") della SSML Perugia o inviarla all'email info@mediazionelinguisticaperugia.it Qualora il candidato voglia consegnare a mano la candidatura, tenga conto che il 06 dicembre (venerdì) la segreteria della SSML è aperta solo la mattina. Negli altri giorni, l'orario è 08:30 – 17:00.

Il presentatore di lista non può essere candidato né può far parte del Seggio elettorale.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, dovrà depositare una dichiarazione su appositi moduli forniti dall'Ufficio competente contenente:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico;
- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita e del recapito personale per eventuali comunicazioni; il presentatore deve essere iscritto a uno degli Istituti indicati dalla legge regionale e deve indicare il corso di studio cui è regolarmente iscritto e il numero di matricola;
- c) i nominativi (cognome e nome) del candidato o dei candidati (massimo due) con l'indicazione per ciascuno, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, dell'istituto frequentato, del corso di studio e del numero di matricola; i candidati devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi al fine di determinare l'ordine di precedenza in caso di parità dei voti;
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta da ciascun candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato sarà resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore sarà resa autentica a cura del Responsabile dell'"Ufficio competente";
- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta da ciascun candidato;

f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola, dell'indirizzo, la cui autenticità è attestata sempre dal presentatore di lista.

Ai fini dell'accreditamento della lista, la stessa deve essere corredata, pena nullità, dalle firme di sostegno, di cinque studenti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e che non siano candidati.

Ciascuno studente può sostenere una sola lista; qualora sottoscriva più liste, è valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima.

Ogni candidato non può far parte del seggio elettorale e può essere incluso soltanto in una lista; in caso contrario, il candidato dovrà optare per una sola lista. Lo studente che presenta la propria candidatura per una lista non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista stessa né di altre liste; in caso contrario, la sottoscrizione di appoggio alla lista è nulla.

Il candidato che, alla data di presentazione della lista, non fosse in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo di cui ai punto 2.2, sarà escluso dalla competizione elettorale e non sarà sostituibile.

Il presentatore di lista può indicare un elenco di elettori, che non siano candidati in nessuna lista, disposti a svolgere le funzioni di scrutatori nel seggio elettorale.

Il presentatore di lista avrà il compito di ricevere eventuali comunicazioni dall' "Ufficio competente" e dalla Commissione Elettorale per la gestione della propria lista, nonché dare esecuzione alle richieste formulate dal predetto Servizio e dalla Commissione stessa.

È compito della Commissione Elettorale di cui al successivo punto 2.8 ammettere le liste alla competizione elettorale previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità.

Qualora la Commissione Elettorale rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, inviterà il presentatore di lista a eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione della lista.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione Elettorale, è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica al presentatore di lista.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'"Ufficio competente" trasmetterà la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.

Le liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultano accertate dalla Commissione Elettorale, saranno elencate secondo l'ordine di presentazione e rese pubbliche mediante affissione all'Albo degli Istituti e in manifesti da affiggere negli appositi spazi all'interno degli Istituti stessi, nonché mediante pubblicazione nel sito web di ciascun istituto sei giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Per la presentazione delle liste, per le dichiarazioni e per la raccolta delle firme di sostegno, devono essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti dall'Amministrazione degli Istituti, da ritirarsi e da consegnare compilati presso l'"Ufficio competente".

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste e termina alle ore 24:00 del giorno antecedente a quello della votazione.

L'Amministrazione degli Istituti avrà cura di mettere a disposizione appositi spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale. Dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente gli spazi assegnati.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi istituzionali. Ogni violazione sarà opportunamente sanzionata dalla Commissione Elettorale, che ha il compito di disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale nell'Istituzione, previa consultazione dei presentatori di lista, nel rispetto dei principi costituzionali.

2.8 Commissione Elettorale

È costituita, con provvedimento dei Direttori delle Istituzioni della formazione superiore, una Commissione Elettorale composta da:

- un Presidente da scegliere tra: docenti di prima e seconda fascia, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla "EP";
- due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, da scegliere tra: docenti e personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore a Funzionario (Area III);
- due componenti supplenti da scegliere tra: docenti e personale tecnico ed amministrativo di categoria non inferiore alla "EP" o a Funzionario (Area III).

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente allo svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi sulla non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la validità delle liste, dichiarandone in caso contrario la non ammissibilità; per invitare il presentatore di lista a modificare, entro e non oltre tre giorni dall'invito, eventuali irregolarità ritenute comunque sanabili; per depennare i candidati che risultino compresi in più liste fatta salva l'opzione per iscritto di candidarsi per una sola lista; per depennare i candidati in soprannumero nella lista; per disciplinare lo svolgimento della propaganda elettorale negli Istituti;
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione; per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni, per cui si renda necessario il suo intervento.

2.9 Seggio Elettorale

È costituito con provvedimento dei Direttori delle Istituzioni un Seggio elettorale composto da:

- un Presidente da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a Funzionario (Area III);
- due scrutatori da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a Funzionario (Area III), studenti iscritti aventi diritto all'elettorato attivo da individuare tra quelli inclusi nell'elenco eventualmente prodotto dal presentatore di lista;
- un segretario da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a Funzionario (Area III);
- due supplenti da scegliere tra: personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a Funzionario (Area III), studenti iscritti aventi diritto all'elettorato attivo.
- I rappresentanti di lista delle liste che ne abbiano fatto richiesta.

In nessun caso può essere nominato membro del Seggio chi risulti candidato alle elezioni.

Al Seggio Elettorale possono accedere gli elettori, i candidati, i presentatori di lista e i rappresentanti di lista oltre che i componenti della Commissione Elettorale e il personale addetto all' "Ufficio competente".

I rappresentanti di lista devono possedere i requisiti per l'elettorato attivo e i nominativi degli stessi, designati dal presentatore della relativa lista, dovranno essere comunicati alla Commissione Elettorale entro le ore 13.00 del sesto giorno antecedente le operazioni di voto; non è consentito designare, per ogni seggio, più di un rappresentante per ogni lista.

2.10 Materiale elettorale

Le amministrazioni delle Istituzioni, tramite l'"Ufficio competente", provvedono alla fornitura dell'occorrente materiale elettorale effettuando i seguenti adempimenti:

- stampa delle liste dei candidati, con relativo contrassegno o simbolo grafico, in un unico manifesto secondo l'ordine di presentazione delle medesime;
- affissione dei manifesti ed altri stampati all'Albo e negli appositi spazi;
- stampa delle schede elettorali riportanti elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni o sigle delle liste;
- invio al Seggio elettorale del materiale di cui appresso, contenuto in uno o più plichi sigillati:
 - a) un congruo numero di schede;
 - b) due copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati;
 - c) due copie degli elenchi degli elettori;
 - d) due copie del presente decreto;
 - e) un'urna destinata alla raccolta delle schede votate;
 - f) l'occorrente materiale di cancelleria;
- allestimento della cabina elettorale per l'espressione del voto;
- quant'altro in più possa occorrere.

2.11 Adempimenti preliminari

Il Seggio Elettorale si insedia, su convocazione del Presidente, alle ore 8.00 dello stesso giorno delle votazioni.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, di cui al precedente punto 2.10, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

Gli elenchi degli elettori, le liste dei candidati e le schede elettorali devono essere autenticati prima dell'inizio della votazione mediante apposizione del bollo dell'Istituzione presso cui si vota e della sigla del Presidente del Seggio.

Una copia del presente decreto e due del manifesto comprendente le liste dei candidati vengono affisse all'esterno del seggio elettorale a cura del Presidente.

2.12 Verbale

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare sia nelle fasi della votazione e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.13 Regolare costituzione del Seggio

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio, è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età tra i componenti.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

2.14 Apertura e chiusura della votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore del precedente punto 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento della chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso.

2.15 Modalità di votazione

Nel giorno e nell'ora fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione e consegna a ciascun elettore - previa sua identificazione - la scheda elettorale.

L'elettore sprovvisto di documento di riconoscimento non potrà essere ammesso. Ai sensi del presente articolo, è considerato un documento di identità ogni documento di identità valido per lo Stato italiano, qualsiasi altro documento ufficiale rilasciato da un'Amministrazione Pubblica purché provvisto di foto e dati dell'elettore.

L'elettore, dopo aver apposto la propria sottoscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, prende in consegna la scheda ove esprime personalmente e segretamente il proprio voto apponendo un segno con la matita, fornitagli dal seggio, sul simbolo o sigla della lista dal medesimo prescelta e scrivendo in modo leggibile e chiaro sull'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno o sigla della lista votata, il nome e cognome, o solo il cognome (se non vi è omonimia nell'ambito della lista) del candidato preferito compreso nella lista medesima, o il numero arabo con il quale il candidato è contraddistinto nella lista.

Ogni elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza. Qualora l'elettore, pur in possesso dei requisiti prescritti, non risultasse nel rispettivo elenco, potrà comunque esercitare il diritto di voto previa presentazione di una dichiarazione attestante la regolare iscrizione all'Istituto di appartenenza rilasciata dalla segreteria didattica (segreteria degli studenti) competente. Il nominativo dello studente sarà inserito a cura del Presidente del Seggio in calce al rispettivo elenco dei votanti. Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina, previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene consegnata al Presidente che, presente l'elettore, la introduce nell'urna.

2.16 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto:
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata prima della consegna:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta;
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata od altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata od annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata. Ai sensi del presente articolo l'elettore può farsi consegnare una seconda scheda.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono però richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.17 Quorum per la validità delle votazioni

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

2.18 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione elettorale, il Presidente del Seggio dà inizio allo scrutinio.

I componenti del Seggio procedono quindi:

- a) ad accertare il numero dei votanti;
- b) ad estrarre dall'urna le schede;
- c) a redigere e sottoscrivere apposito verbale dal quale devono, tra l'altro, risultare:
 - il numero delle schede pervenute al Seggio elettorale;
 - il numero delle schede distribuite e quello delle schede votate (qualora i numeri non coincidano, se ne dovranno specificare le ragioni);
- d) ad allegare al verbale l'elenco dei votanti.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Ufficio competente e che, comunque siano prive di timbro e firma di un componente il seggio;
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
- che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste;
- che non abbiano riportato il voto di lista e preferenze per candidati non compresi nella lista; Sono nulli i voti di preferenza:
 - riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
 - Se il candidato viene designato attraverso il solo nome di battesimo.
 - Nel caso in cui le schede contengano ciascuna:
 - o il solo voto di lista senza alcun voto di preferenza: è da considerare valido il solo voto di lista;
 - o i voti di preferenza per più candidati della stessa lista: è valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza;
 - o il voto di lista e voti di preferenza per candidati non compresi nella lista votata: è da considerare valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza;
 - o la sola indicazione delle preferenze per candidati tutti compresi nella stessa lista, sono validi il voto e i voti di preferenza;
 - o la sola indicazione della preferenza per un candidato di una lista: è valido il voto di lista e il voto di preferenza.

Ciascuno scrutatore e rappresentante di lista ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà assunto dalla Commissione elettorale entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

2.19 Pubblicità dello scrutinio

Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente del Seggio. Nel caso di turbativa delle operazioni, il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, a interrompere lo scrutinio.

2.20 Chiusura dello scrutino e delle operazioni elettorali

Terminato lo scrutinio, il Presidente del Seggio provvede a riporre gli atti relativi in buste sigillate, curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.

2.21 Proclamazione dei risultati

Contestualmente alla chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione.

I risultati sono comunicati immediatamente ai Direttori delle Istituzioni della formazione superiore che li proclamano con proprio decreto.

Viene eletto il candidato appartenente alla lista più votata e che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene proclamato eletto il candidato che nella lista é contrassegnato con il numero arabo 1 (uno).

Il mandato dell'eletto ha la durata di un biennio. In caso di dimissioni o perdita dello status di studente, subentra, in surroga fino al termine del mandato dello studente da sostituire, il secondo candidato votato appartenente alla stessa lista; in mancanza di quest'ultimo, viene designato il candidato più votato appartenente a quella delle altre liste che risulta essere stata la più votata.

Il decreto di proclamazione degli eletti deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo di ciascuna Istituzione per cinque giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi.

Perugia, 05/12/2024

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PERUGIA Il Direttore Prof.ssa Tiziana D'ACCHILLE

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA Il Direttore Prof. Luigi CIUFFA

CONSERVATORIO DI MUSICA DI TERNI Il Direttore Prof. Roberto ANTONELLO

ISTITUTO ITALIANO DESIGN DI PERUGIA Il Direttore Ing. Walter RISOLO

La firma si trova sopra

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI PERUGIA Il Direttore Dott.ssa Catia CAPONECCHI